DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2006

che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina

[notificata con il numero C(2006) 193]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina [1], in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

(2) A norma di tale direttiva gli embrioni di bovini vengono spediti da uno Stato membro all'altro soltanto se sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma ai fini della raccolta, del trattamento e del magazzinaggio di sperma o con sperma importato in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina [2].

(3) Il modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina figura nell'allegato C della direttiva 89/556/CEE. Tale certificato non contiene disposizioni specifiche applicabili allo sperma utilizzato a fini di fecondazione.

(4) Negli scambi commerciali di embrioni è emerso un certo numero di problemi, in particolare a seguito dell'adozione di norme più rigorose relative all'ammissione dei tori ai centri di raccolta di sperma di cui alla direttiva 88/407/CEE, modificata dalla direttiva 2003/43/CE [3].

(5) Onde evitare problemi connessi con la certificazione, il nuovo modello di certificato sanitario deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo che lo sperma utilizzato a fini di fecondazione sia conforme alla direttiva 88/407/CEE.

(6) La direttiva 89/556/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato C della direttiva 89/556/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 23 febbraio 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

[1] GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

[3] GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

ALLEGATO

«ALLEGATO C

COMUNITÀ EUROPEA **Certificato per gli scambi intracomunitari**

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata

I.1. Speditore ☐ Nome Indirizzo Codice postale		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a. Numero di riferimento locale
		I.3. Autorità centrale competente	
		I.4. Autorità locale competente	
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. Numero di certificati originali annessi	
		I.7.	
I.8. Paese di origine Codice ISO	I.9. Regione di origine Codice	I.10. Paese di destinazione Codice ISO	I.11. Regione di destinazione Codice
I.12. Luogo di origine Organismo riconosciuto ☐ Gruppo embrioni ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Organismo riconosciuto ☐ Gruppo embrioni ☐ Azienda ☐ Altro ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale	
I.14.		I.15.	
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17.	
I.18. Specie animale/Prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice NC)	
			I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21.			I.22. Numero di colli
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24.
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per Riproduzione artificiale ☐			
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO	
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice		I.29.	
I.30.			
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Categoria Numero di autorizzazione del gruppo			

COMUNITÀ EUROPEA **Embrioni di animali domestici della specie bovina**

Parte II: Certificazione

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli embrioni descritti nel presente certificato:

II.1. sono stati raccolti, trattati e immagazzinati in conformità dell'allegato A della direttiva 89/556/CEE;

II.2. sono stati inviati al luogo di carico in recipienti sigillati in conformità dell'allegato A della direttiva 89/556/CEE;

II.3. sono stati prelevati da animali donatori appartenenti alla specie bovina conformemente all'allegato B della direttiva 89/556/CEE;

II.4. sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale/fecondazione in vitro [1] con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione di sperma riconosciuto in conformità della direttiva 88/407/CEE e situato in uno Stato membro della Comunità europea o in un paese terzo il cui elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/639/CE della Commissione [1] [2].

Osservazioni

([1]) Depennare la menzione non pertinente.

([2]) GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21.

([3]) [Casella I.6. nella parte I]:
Nel caso di embrioni importati, inserire il numero del certificato d'importazione.

([4]) [Casella I.31. nella parte I]:
Marchio d'identificazione: corrispondente all'identificazione dei bovini donatori e alla data di prelievo.
Categoria: specificare se a) con penetrazione o b) senza penetrazione della zona pellucida.

Veterinario ufficiale

Cognome (in lettere maiuscole):
Unità veterinaria locale:
Data:

Timbro

Qualifica e titolo:
Numero dell'UVL:
Firma:»